



Comitato UISP PISTOIA/FIRENZE - Pallacanestro

COMUNICATO UFFICIALE INTERLEGA N.09
del 09-06-2018

CAPITOLO 1 - Comunicazioni**Comunicati ufficiali e comunicazioni****Invio risultato**

Al fine di predisporre in tempo utile le classifiche del Torneo, i responsabili delle società che disputano la gara in casa, dovranno comunicare tramite SMS o WhatsApp il risultato della gara entro le ore 12,00 del giorno successivo alla disputa della gara stessa al seguente numero: **338/4212048**.

COMMUTAZIONE SANZIONE

Le Società, in caso di squalifica di una giornata dei propri tesserati e solo per la prima volta, possono avvalersi della commutazione sanzione pagando la somma di €. 70,00. Si fa presente che, la squalifica in questo caso non è da ritenersi scontata ma congelata pertanto, se lo stesso tesserato dovesse incorrere in altre giornate di squalifica dovrà scontare anche quella precedentemente pagata (come previsto da Vademecum 2016/17 Comitato di Pistoia).

Palloni

Obbligo di disputa con palloni Molten GF7 po GG7.

In caso di mancata disponibilità del pallone da gara da parte della squadra ospitante si potrà giocare, se disponibile, con pallone ufficiale di gara messo a disposizione dalla società ospitata.

Le società ospitanti dovranno mettere a disposizione delle società ospitate un congruo numero di palloni per gli esercizi di riscaldamento.

Formula:

due gironi (ciascuno composto da 2 squadre della Lega di Firenze e 2 squadre della Lega di Pistoia) da quattro squadre con gare di andata e ritorno.

Girone A	Girone B
Gunners Figline	Avvenire 2000 Firenze
Rainbow	Bayer Garden
Pallacanestro Calenzano	P.V.M. Fiesole
Dinamo Blacks	Chiesina Warriors

1° class. Gir. A	2° class. Gir. B	(X)
1° class. Gir. B	2° class. Gir. A	(Y)

Gara secca in casa della 1° classificata

X	Y
---	---

Finale in campo neutro**Arbitraggio:**

criterio della territorialità (Firenze x Firenze – Pistoia x Pistoia)

Finale:

Campo neutro

arbitraggio extra territoriale

Tesseramenti

Possibilità di tesserare per le società già partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega nuovi atleti (nei limiti previsti dagli articoli 8,9 e 10 del R.E.) o prendere a prestito da altre squadre UISP, per un massimo di cinque atleti, fino al **30 aprile 2018**.

Spostamenti gara

Non sono previsti spostamenti di gare salvo indisponibilità degli impianti sportivi documentati da atti degli enti gestori o per necessità organizzative delle Leghe.

Giudice Sportivo

Il Giudice sportivo per questo Torneo sarà il sig. Alessandro Spinetti

Segreteria

Le comunicazioni via mail potranno essere fatte al seguente indirizzo: pistoia.basket@uisp.it

Per contatti telefonici sarà disponibile il Sig Leonardo Sensi al: 347/3594463

Società Iscritte

Lega di Firenze	Lega di Pistoia
Freccia Azzurra 2014	Albergo Le Rose
Impruneta Basket	Dinamo Blacks
P.V.M. Fiesole	CMP Afarian 2.0
Tribe S.S.D. Castelfiorentino	Chiesina Warriors

Gironi

GIRONE A	GIRONE B
P.V.M. Fiesole	Dinamo Blacks
Albergo Le Rose	Freccia Azzurra 2014
Impruneta Basket	CMP Afarian 2.0
Chiesina Warriors	Tribe S.S.D. Castelfiorentino

CAPITOLO 2 – Risultati e Classifiche

FINAL FOUR

GARA N. 813

TRIBE CASTELFIORENTINO 47
CHIESINA WARRIORS 61

GARA N. 814

ALBERGO LE ROSE 71
DINAMO BLACKS 59

FINALE

ALBERGO LE ROSE VS CHIESINA WARRIORS

*Giovedì 14 giugno
Ore 21:15
PalaBrizzi Massa e Cozzile*

CAPITOLO 3 - Provvedimenti

GARA N. 814 ALBERGO LE ROSE – DINAMO BLACKS

- Squalifica n. 1 giornata al tesserato **Paolini M. (Dinamo Blacks)** per comportamento offensivo espresso nei confronti di un D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. B del R.E.) e ammenda di €. 20,00 alla Società Dinamo Blacks.

GARA N. 801 CMP AFARIAN 2.0 – FRECCIA AZZURRA 2014

U.I.S.P. TOSCANA - Pallacanestro

RICORSO IN APPELLO
Art. 119 R.E.

della società C.M.P. Afarian Prato avverso le decisioni del Giudice Sportivo Provinciale in esito alla gara di Interlega n. 801 del 24 maggio 2018 - C.M.P.

AFARIAN PRATO vs FRECCIA AZZURRA 2014.

* * *

Il Giudice Sportivo Regionale

quale organo giudicante monocratico competente ad adottare, nell'ambito della propria giurisdizione, tutti i provvedimenti in materia disciplinare e contenziosa pertinenti il Regolamento Esecutivo (RE) nei confronti delle società e dei tesserati.

Accertata tramite il Comitato Uisp Pallacanestro Pistoia/Firenze la convalida del preannuncio e successiva proposizione del ricorso in appello della società C.M.P. Afarian Prato riferita al dettato normativo del Titolo IV «Norme Procedurali» del RE, art. 119 e seguenti.

Premesso che a seguito degli accadimenti della gara in discussione il Giudice Sportivo Provinciale ha disposto, ai sensi del combinato disposto artt. 70 lett. a) e c), 80 e 86 c. 2) lett. f) RE, l'inibizione a svolgere qualsiasi attività in seno alla Uisp al tesserato RAMALLI A. della società C.M.P. Afarian Prato fino a tutto il 25.12.2018 (7 mesi) pena commisurata ed equivalente a 17 giornate di gara, oltre l'ammenda di € 425,00 alla società di Prato.

Visto il ricorso della C.M.P. Afarian Prato con il quale la società ha ritenuto adeguate sanzioni e ammende comminate dall'organo di giustizia provinciale ai propri tesserati Piochi A., De Angelis P. e Fedi A. ritenendo altresì, per ciò che attiene la sanzione del Ramalli A. “... *che sia stato punito eccessivamente [...] inibito fino a tutto il 25 Dicembre 2018 ...*”. Secondo la società ricorrente infatti, il giudice di prime cure, non ha tenuto conto delle circostanze attenuanti di cui all'art. 72 lett. a) vale a dire: **(1)** la reazione ad un fatto ingiusto posto in essere da un avversario, non in azione di gioco [*in una fase particolarmente concitata della gara, non nel corso di un'azione di gioco, è stato colpito al volto con un calcio sferrato da un avversario*]; **(2)** la provocazione subita; **(3)** la correttezza dei comportamenti tenuti negli anni sportivi precedenti. La società inoltre, lamenta la dismisura delle ammende comminate quale sommatoria che, nell'insieme, supera il massimale applicabile per la categoria.

Sentite le parti interessate ai sensi del secondo comma dell'art. 124 RE.

Visto il rapporto arbitrale prodotto dai direttori di gara con il quale sono stati puntualmente ricostruiti i fatti accaduti in campo che hanno determinato la successiva decisione del Giudice Sportivo di prima istanza, notificata alla società per l'esecutività degli effetti che ne originavano, mediante pubblicazione dei contenuti sui Comunicati Ufficiali n. 7 del 26 maggio e n. 8 del 2 giugno 2018 del Comitato Uisp Pallacanestro

Pistoia/Firenze, ai sensi degli artt. 69 lett. e) e 96 commi 2) e 3).

Sentiti inoltre i direttori di gara i quali, hanno confermato il rapporto arbitrale agli atti del Comitato.

Ritenuta fondata l'eccezione per violazione del combinato disposto art. 70 lett. a) e c), art. 80, art. 86 c. 2 lett. f) contestata al Cardellini T. della società Freccia Azzurra 2014 [*inibizione a svolgere qualsiasi attività in seno alla UISP per 10 mesi, pena equivalente ad una squalifica di n. 26 giornate*] per atti di violenza non in fase di gioco -calcio volontario sferrato al volto del Ramalli A. della società CMP Afarian-, non in discussione con il presente ricorso.

Ritenuta altresì fondata l'eccezione per violazione contestata al Ramalli [*inibizione a svolgere qualsiasi attività in seno alla UISP per 7 mesi, pena equivalente ad una squalifica di n. 17 giornate*] per atti di violenza non in fase di gioco -tentativo di aggressione perpetrato nei confronti del Cardellini T. della società Freccia Azzurra- ancorché reazione ad un fallo ingiusto subito.

Ritenuta viceversa sproporzionata la sanzione della inibizione temporanea (art. 80) per un periodo di 7 mesi, pena commisurata ed equivalente a 17 giornate di squalifica, inflitta al Ramalli dall'organo di giustizia provinciale per una disarmonica valutazione degli elementi costitutivi, calcolo delle aggravanti ed attenuanti nonché della determinazione della loro prevalenza o equivalenza (art. 70 lett. c). Nel merito difatti, il fallo di reazione del Ramalli non ha procurato danni di alcun genere al Cardellini (non vi è evidenza documentale) ancor meno vi è certezza di “conseguenze derivanti dall’atto commesso...” (art. 72 lett. b, primo capoverso -circostanze aggravanti-). La sproporzione della sanzione deve essere quindi letta quale -differenza- dell'inibizione temporanea comminata al Cardellini (10 mesi) per aver sferrato un calcio in modo volontario -colpendo- al volto il Ramalli (condotta pericolosa oltre ogni misura, casualmente senza procurare danni) e l'inibizione comminata allo stesso Ramalli (7 mesi) che, seppur trattenuto dai propri compagni e dal primo arbitro, ha reagito -comportamento decisamente censurabile- ad un fatto ingiusto, senza causare danni, tant'è che i DD.GG., così riferiscono “... *si precipitava con rincorsa addosso al n. 10 della Freccia Azzurra e veniva fermato ...*”.

Accertata, tramite il Comitato Uisp Pallacanestro di Pistoia la correttezza della condotta sotto il profilo disciplinare del Ramalli -per l'anno sportivo in corso e per quello precedente- riscontrando dunque la mancata determinazione delle circostanze attenuanti, di cui all'art. 72 lett. a), nei confronti dello stesso Ramalli.

Valutati gli elementi costitutivi in merito al concorso delle circostanze aggravanti ed attenuanti con determinazione di un bilanciamento e giudizio finale di prevalenza.

Ritenuto altresì, ai sensi del combinato disposto art. 82 lett. d) e disposizioni

organizzative annuali 2017-2018 (DOA naz.), che le ammende sono cumulabili fino al raggiungimento del massimale previsto ovverosia, € 500,00.

Per i motivi in epigrafe emarginati,

Delibera

1. di riformare la decisione del Giudice Sportivo Provinciale assunta in esito agli accadimenti della gara n. 801 di Interlega del 24 maggio 2018 - C.M.P. Afarian Prato vs Freccia Azzurra 2014, pubblicata sul C.U. n. 8/2018 del Comitato Uisp Pallacanestro Pistoia/Firenze, come di seguito:

- a) di ridurre da 7 a 5 mesi l'inibizione a svolgere qualsiasi attività in seno alla Uisp al Ramalli A., tesserato della società CMP Afarian Prato [art. 70 lett. c];
- b) di ridurre di un terzo, ovvero di 1,6 mesi, l'inibizione inflitta al Ramalli A. (di cui alla precedente lettera a) in applicazione delle attenuanti [art. 72 lett. a];
- c) in esito al ricalcolo della sanzione ascritta, l'inibizione ha durata pari a 3,3 mesi e comunque fino a tutto il 15 settembre 2018, pena commisurata ed equivalente ad una squalifica di 8 giornate [art. 86 c. 2 lett. f];
- d) di rideterminare l'ammenda comminata alla società CMP Afarian nella misura di € 200,00 fermo restando le ammende disposte a vario titolo, con la decisione resa nota meditazione la pubblicazione del C.U. n. 7/2018 [art. 82 lett. f];

a parziale accoglimento del ricorso, la restituzione di un terzo della tassa versata [art. 121 c. 4].

* * *

Firenze, 8 giugno 2018

dott. Enrico Papadia

Publicato ed affisso, li 09.06.2018

*La Segretaria
Claudia De Masi*